MODUL. RIO
T. - R.G.S. - 2607

MOD. 31

CIRCOLARE N. 16 Roma, 26 FEB. 1991 19

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

~~Divisione~~ U.O.C.
Prot. 1118124 Allegati 1

ALLE RAGIONERIE CENTRALI
presso i Ministeri ed Uffici
equiparati
LORO SEDI

Risposta a nota del

OGGETTO : Norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali (artt. 3 e 4 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44).

ALLE RAGIONERIE REGIONALI
DELLO STATO

ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Si comunica che con D.M. n. 26681 in data 6 febbraio 1991 sono stati recepiti gli accordi di cui ai protocolli di intesa sottoscritti in data 22 gennaio 1991 dalla delegazione ministeriale della Ragioneria generale dello Stato per la contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle OO.SS. relativi all'applicazione degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, nonché delle analoghe norme introdotte dalla legge 12 giugno 1990, n.146.

Nel rimettere copia del decreto sopra citato e dei relativi protocolli di intesa, si invitano codesti Uffici ad avviare la contrattazione decentrata a livello locale per individuare, con la massima cortese sollecitudine e comunque nei termini di legge previsti, i contingenti numerici di personale necessari a garantire, in occasione degli scioperi, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare, ai sensi dei citati art. 3 e 4 del D.P.R. n. 44/1990, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni

fissi continuativi nei giorni di erogazione dei medesimi.

Le intese raggiunte, anche se di contenuto negativo, dovranno essere trasmesse all'I.G.A.G. - Ufficio Organizzazione e Contrattazione per il recepimento formale.

Per quant'altro possa occorrere e, comunque, per conoscenza e norma, si allega anche copia delle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e Segretariato Generale, rispettivamente, in data 11 luglio 1990, n. 53670/400.2.1. e 22 dicembre 1990, n. UCA/27720/47, concernenti l'argomento di cui trattasi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MODULARIO
T. - R.G.S. - 111

46/52

Mod. 21

Il Ministro del Tesoro

26081

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.G.A.G. -
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E CONTRATTAZIONE

VISTA la legge 29 marzo 1983, n. 93;

VISTO il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266;

VISTO il D.P.R. 17 settembre 1990, n. 494;

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;

VISTO il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 11 luglio 1990, n. 53670/400.2.1. e Segretariato Generale 22 dicembre 1990, numero UCA/27720/47;

VISTI i DD.MM. 20 ottobre 1987, n. 72476 e 7 dicembre 1989, n. 60189;

VISTI i distinti protocolli di intesa sottoscritti in data 22 gennaio 1991 dalla delegazione ministeriale per la contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e U.N.S.A.-S.A.L.T., nonché dai predetti rappresentanti di parte pubblica e da quelli delle OO.SS. C.I.S.Na.L., DIR.STAT. e C.I.S.A.L., con i quali sono state individuate per la Ragioneria Generale dello Stato, le professionalità, le qualifiche ed i profili professionali ritenuti necessari per l'erogazione delle prestazioni indispensabili previste dall'art. 3, secondo comma, del richiamato D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e sono stati disciplinati i criteri per la determinazione numerica dei relativi contingenti;

CONSIDERATO che l'O.S. C.I.D.A.-U.Na.Di.S., ancorché regolarmente convocata, non ha partecipato alle trattative;

RITENUTO che gli accordi di cui innanzi sono di contenuto omogeneo e possono essere recepiti, ai sensi delle disposizioni dei richiamati DD.PP.RR. n. 266 del 1987 e n. 44 del 1990;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

D E C R E T A:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 e 14 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, sono recepiti gli accordi di cui ai distinti protocolli di intesa sottoscritti in data 21 gennaio 1991 dalla delegazione ministeriale per la contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.N.S.A.-S.A.L.T., C.I.S.Na.L., DIR.STAT. e C.I.S.A.L., con i quali sono state individuate, per la Ragioneria Generale dello Stato, le professionalità, le qualifiche funzionali ed i profili professionali ritenuti necessari per la formazione dei contingenti di personale per l'erogazione delle prestazioni indispensabili previste dall'art. 3, secondo comma, del richiamato D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e sono stati disciplinati i criteri per la determinazione numerica dei contingenti di cui sopra.

I predetti accordi, che formano parte integrante del presente decreto, si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 1 del citato D.P.R. n. 44 del 1990, appartenente ai ruoli della Ragioneria Generale dello Stato.

Roma, - 6 FEB. 1991

IL MINISTRO
San Angelo Pavan
Ragioniere Generale dello Stato

MODULARIO
144

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1990, N. 44, RIGUARDANTI NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NONCHE' DELLE ANALOGHE NORME RECATE DALLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146.

L'anno 1991, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 9,00, in una sala della Ragioneria Generale dello Stato, la delegazione ministeriale per la contrattazione decentrata, presieduta, per delega, dal dott. Giuseppe BRAITO e composta come da D.M. del 7 dicembre 1989, e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e CONSA-SALT.-

VISTI gli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 44 del 1990, che individuano, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto dei Ministeri e, nell'ambito di detti servizi essenziali, le prestazioni indispensabili la cui continuità assicura il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;

VISTO il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero sottoscritto dalle Confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A.,

/LP

./.

C.I.S.Na.L., C.I.S.A.L., CONF.S.A.L., CONFE.DIR. e dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.-F.P.Ministeri-, C.I.S.L.--F.P.-F.I.L.S.-, U.I.L.-Statali-, CONF.S.A.L.-U.N.S.A. e Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, allegato allo stesso D.P.R. n. 44/1990, dal quale si rilevano, tra l'altro, le modalità di effettuazione dello sciopero per durata, pubblicità, proclamazione e comunicazione alle controparti, nonchè i periodi di esclusione delle astensioni dal lavoro per sciopero;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 11 luglio 1990, n. 53670/400.2.1., e Segretariato Generale - 22 dicembre 1990, n. UCA/27720/47, concernenti l'argomento di cui trattasi;

CONSIDERATI i compiti istituzionali espletati dalla Ragioneria Generale dello Stato e l'organizzazione amministrativa dei suoi servizi;

CONVENGONO

quanto segue:

- Art. 1 -

L'erogazione di assegni ed indennità con funzione di sostentamento, di cui all'art. 3, primo comma, lettera g), del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, costituisce per la Ragioneria Generale dello Stato servizio essenziale per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Nell'ambito di tale servizio, deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi nei giorni di erogazione dei medesimi secondo la normativa vigente (D.M. 18 febbraio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni), mediante la costituzione di appositi contingenti numerici di personale da esonerare dalla partecipazione alle manifestazioni di sciopero.

- Art. 2 -

Le professionalità e le qualifiche di personale, necessarie per la costituzione dei contingenti numerici per assicurare il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi di cui al precedente art. 1, 2° comma, da esonerare dalla partecipazione alle manifestazioni di sciopero, sono individuate con riferimento alle singole qualifiche funzionali ed ai sottoindicati profili professionali:

IX Qualifica funzionale

Cod. 1/A - Direttore amministrativo
Cod.13/A - Direttore amministrativo contabile

VIII Qualifica funzionale

Cod. 1 - Funzionario amministrativo
Cod. 13 - Funzionario amministrativo contabile

VII Qualifica funzionale

Cod. 2 - Collaboratore amministrativo
Cod. 14 - Collaboratore amministrativo contabile

VI Qualifica funzionale

Cod. 3 - Assistente amministrativo
Cod. 19 - Assistente economico finanziario

V Qualifica funzionale

Cod. 4 - Operatore amministrativo
Cod. 16 - Operatore amministrativo contabile

IV Qualifica funzionale

Cod. 5 - Coadiutore

III Qualifica funzionale

Cod. 10 - Conducente di automezzi
Cod. 24 - Addetto ai servizi ausiliari

-Art. 3 -

La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà effettuata nelle sedi di contrattazione decentrata a livello locale o territoriale individuate con il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 novembre 1987, entro 15 giorni dal recepimento del presente accordo e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, tenendo conto del carico di lavoro gravante su ciascun ufficio incaricato del servizio di cassa o sul delegato alla riscossione degli stipendi, ai sensi dell'art. 383 del R.D. 23 maggio 1924, n. 823 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dei tempi di espletamento del carico di lavoro stesso.

- Art. 4 -

In occasione di ciascuno sciopero che interessi il servizio essenziale di cui all'art. 1, i responsabili dei singoli uffici individueranno i nominativi dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando cinque giorni prima della data

di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nel contingente, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

- Art. 5 -

Gli accordi decentrati di cui al presente protocollo d'intesa hanno validità per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

La delegazione amm/va

La delegazione sindacale

SALT-UNSA

" "

FP-CGIL

UIL-TESORO

CISL-TESORO

CISL-Tesoro

MODULARIO
144

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1990, N. 44, RIGUARDANTI NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NONCHE' DELLE ANALOGHE NORME RECATE DALLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146.

L'anno 1991, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 12,00, in una sala della Ragioneria Generale dello Stato, la delegazione ministeriale per la contrattazione decentrata, presieduta, per delega, dal dott. Giuseppe BRAITO e composta come da D.M. del 7 dicembre 1989, e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L. e DIR.STAT.
Sono assenti i rappresentanti della C.I.D.A. e N.A.Di.S. benchè regolarmente convocati.

VISTI gli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 44 del 1990, che individuano, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto dei Ministeri e, nell'ambito di detti servizi essenziali, le prestazioni indispensabili la cui continuità assicura il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;

VISTO il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero sottoscritto dalle Confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A.,

/LP

./.

AB

C.I.S.Na.L., C.I.S.A.L., CONF.S.A.L., CONFE.DIR. e dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.-F.P.Ministeri-, C.I.S.L.--F.P.-F.I.L.S.-, U.I.L.-Statali-, CONF.S.A.L.-U.N.S.A. e Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, allegato allo stesso D.P.R. n. 44/1990, dal quale si rilevano, tra l'altro, le modalità di effettuazione dello sciopero per durata, pubblicità, proclamazione e comunicazione alle controparti, nonchè i periodi di esclusione delle astensioni dal lavoro per sciopero;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 11 luglio 1990, n. 53670/400.2.1., e Segretariato Generale - 22 dicembre 1990, n. UCA/27720/47,concernenti l'argomento di cui trattasi;

CONSIDERATI i compiti istituzionali espletati dalla Ragioneria Generale dello Stato e l'organizzazione amministrativa dei suoi servizi;

CONVENGONO

quanto segue:

- Art. 1 -

L'erogazione di assegni ed indennità con funzione di sostentamento, di cui all'art. 3, primo comma, lettera g), del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, costituisce per la Ragioneria Generale dello Stato servizio essenziale per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Nell'ambito di tale servizio, deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi nei giorni di erogazione dei medesimi secondo la normativa vigente (D.M. 18 febbraio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni), mediante la costituzione di appositi contingenti numerici di personale da esonerare dalla partecipazione alle manifestazioni di sciopero.

- Art. 2 -

Le professionalità e le qualifiche di personale, necessarie per la costituzione dei contingenti numerici per assicurare il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi di cui al precedente art. 1, 2° comma, da esonerare dalla partecipazione alle manifestazioni di sciopero, sono individuate con riferimento alle singole qualifiche funzionali ed ai sottoindicati profili professionali:

IX Qualifica funzionale

Cod. 1/A - Direttore amministrativo
Cod.13/A - Direttore amministrativo contabile

VIII Qualifica funzionale

Cod. 1 - Funzionario amministrativo
Cod. 13 - Funzionario amministrativo contabile

VII Qualifica funzionale

Cod. 2 - Collaboratore amministrativo
Cod. 14 - Collaboratore amministrativo contabile

VI Qualifica funzionale

Cod. 3 - Assistente amministrativo
Cod. 19 - Assistente economico finanziario

V Qualifica funzionale

Cod. 4 - Operatore amministrativo
Cod. 16 - Operatore amministrativo contabile

IV Qualifica funzionale

Cod. 5 - Coadiutore

III Qualifica funzionale

Cod. 10 - Conducente di automezzi
Cod. 24 - Addetto ai servizi ausiliari

-Art. 3 -

La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà effettuata nelle sedi di contrattazione decentrata a livello locale o territoriale individuate con il protocollo d'intesa sottoscritto il 21 novembre 1987, entro 15 giorni dal recepimento del presente accordo e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, tenendo conto del carico di lavoro gravante su ciascun ufficio incaricato del servizio di cassa o sul delegato alla riscossione degli stipendi, ai sensi dell'art. 383 del R.D. 23 maggio 1924, n. 823 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dei tempi di espletamento del carico di lavoro stesso.

- Art. 4 -

In occasione di ciascuno sciopero che interessi il servizio essenziale di cui all'art. 1, i responsabili dei singoli uffici individueranno i nominativi dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando cinque giorni prima della data

di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nel contingente, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

- Art. 5 -

Gli accordi decentrati di cui al presente protocollo d'intesa hanno validità per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

La delegazione amm/va

La delegazione sindacale

C.I.S.N.A.L. TELOR

D.R.STAT - SIND. RAGES

CISAL

CISAL

MODULARIO P.C.M. - 376

MOD. 491

Roma, 11 LUG. 1990 19

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO IV
"Relazioni Sindacali"

N. 53670 / 400.2.1

Risposta al Foglio del

N.

OGGETTO

MINISTERO DEL TESORO
GABINETTO
24 LUG. 1990
Prot. n. 5432

A TUTTI I MINISTERI

- GABINETTO

R O M A

e,p.c.

AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA TRATTANTE L'ACCORDO SINDACALE PER IL TRIENNIO 1988-1990 RIGUARDANTE

IL PERSONALE DEL COMPARTO "MINISTERI":

- MINISTRO DEL TESORO
- MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

R O M A

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
PALAZZO CHIGI

R O M A

OGGETTO: Articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 44 concernenti "norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali".
Legge 12 giugno 1990, n.146.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 - con il quale è stato recepito l'Accordo sindacale di comparto riguardante il personale dipendente dai Ministeri di cui all'articolo 2 del DPR 5 marzo 1986, n.68 - agli articoli 3 e 4 reca un complesso di norme dirette a conseguire, ogni qualvolta si è in presenza di esercizio del diritto di sciopero, comportamenti omogenei da parte delle pubbliche Amministrazioni interessate all'erogazione di servizi pubblici riconosciuti come essenziali in quanto volti al godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Le norme citate, infatti, mirano ad approntare gli strumenti necessari perchè, nell'occasione di scioperi, venga salvaguardata l'efficienza di quegli uffici chiamati ad assicurare talune prestazioni che, rientranti tra i menzionati servizi pubblici essenziali, sono considerate indispensabili per garantire "l'effettività", nel loro contenuto essenziale, degli altri diritti egualmente tutelati dalla Costituzione.

Le situazioni di conflittualità nel settore del pubblico impiego, con le conseguenti situazioni di danno per il cittadino-utente, impongono la massima attenzione sulla osservanza della normativa in riferimento, nel pieno rispetto delle scadenze temporali da detta normativa indicate.

Codeste Amministrazioni dovranno pertanto dare avvio alle procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata ai livelli

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

nazionale e locale per la definizione dei relativi Accordi previsti dall'articolo 4 del DPR 44/90.

Con tali Accordi devono essere:

- individuate le professionalità, le qualifiche funzionali ed i profili professionali appartenenti a queste ultime, ritenute strettamente necessarie per la formazione dei contingenti per l'erogazione delle prestazioni indispensabili riportate all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 44/1990 citato;

- disciplinati i criteri ai quali fare riferimento ogni qualvolta occorre procedere alla determinazione numerica dei contingenti di dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili;

- fissate le consistenze numeriche dei contingenti di personale tenuti ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili in precedenza indicate.

Con l'occasione si richiama l'attenzione di codeste Amministrazioni sulla circostanza che in data 30 giugno 1990 è entrata in vigore la legge 12 giugno 1990, n. 146, relativa alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Pertanto, nel caso in cui alla predetta data non fosse già intervenuta la sottoscrizione degli Accordi

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

decentrati nazionali e locali, cui prima si è fatto riferimento, è necessario sentire, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della citata legge 146/90, le organizzazioni degli utenti, sulle modalità di definizione della normativa riguardante le materie in questione.

Si evidenzia, infine, che il comma 2° del citato articolo 4 del DPR n. 44/90 sancisce la pregiudizialità degli Accordi in argomento rispetto ad ogni altra trattativa decentrata e che il successivo comma 3 del più volte richiamato articolo 4 prevede che "nelle more delle definizioni degli Accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali". In tali ultimi termini si esprime anche il comma 2 dell'articolo 19 della precitata legge n. 146/1990 che prevede che "fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2", ove sono indicate le misure dirette a consentire la erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Tutto ciò rappresentato, si invitano nuovamente codeste Amministrazioni a voler dare avvio con ogni urgenza alle procedure negoziali per la formazione degli Accordi in questione, facendo pervenire a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, copia degli Accordi predetti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nel caso in cui gli adempimenti sollecitati con la presente Direttiva siano invece già stati assolti, codeste Amministrazioni sono invitate a far pervenire copia degli Accordi conclusi.

IL MINISTRO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

N. UCA/27720/47
Risposta al Foglio del
N.

Roma, 22 DIC. 1990

A TUTTI I MINISTERI
LORO SEDI

OGGETTO Legge 12 giugno 1990 n. 146 recante norme sull'esercizio di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Come è noto, la legge in oggetto si è posto l'obbiettivo di assicurare un livello minimo di prestazioni nei servizi pubblici essenziali in relazione all'esigenza di garantire il godimento dei beni costituzionalmente protetti nel rispetto del diritto di sciopero parimenti garantito dalla Costituzione.

L'art. 1 della legge contiene la definizione di servizi pubblici essenziali dalla quale può desumersi che ai fini dell'applicazione della legge il concetto di servizio pubblico prescinde sia dalla natura del soggetto erogatore che dalla natura giuridica del rapporto di lavoro degli addetti al servizio.

Appare peraltro evidente che l'elencazione dei servizi pubblici essenziali non è esaustiva in quanto potrebbero individuarsene altri semprechè rientranti nei criteri generali di cui al comma primo dell'art. 1. Difatti l'elencazione non implica l'essenzialità di qualsivoglia prestazione riferita al singolo servizio pubblico, ma soltanto di quelle prestazioni la cui omissione può ledere i beni costituzionalmente protetti indicati dalla legge.

./.

MINISTERO DEL TESORO
GABINETTO
- 7 GEN. 1991
Prot. n. 124

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Come è, altresì, noto, presso questa Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita la Commissione di garanzia prevista dall'art. 12 della legge, chiamata a svolgere i compiti indicati all'art. 13 della legge medesima.

In fase di prima applicazione della nuova normativa, è stata avvertita l'esigenza di un necessario coordinamento tra le diverse Amministrazioni ai fini di un puntuale assolvimento delle attività indicate all'art. 8, che riguardano il potere dell'Autorità di Governo di intervenire in caso di conflitto di lavoro prolungato, allorquando vengano posti in pericolo i beni indicati al primo comma dell'art. 1.

La legge n. 146 individua l'Autorità di Governo nel Presidente del Consiglio dei Ministri (o Ministro delegato) per i conflitti di rilevanza nazionale o interregionale e nel Prefetto o nel corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale negli altri casi.

Tali Autorità, in caso di conflitto, propongono alle parti un tentativo di conciliazione invitando, in caso negativo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia istituita presso questa Presidenza.

Qualora la situazione conflittuale permanga, l'Autorità di Governo, sentite le organizzazioni sindacali e le amministrazioni o imprese interessate, nonchè gli amministratori locali per i casi di conflitto locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, imponendo all'amministrazione o alla impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio. Come indicato al 3° comma dell'art. 8 della legge, tale ordinanza può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione. Gli adempimenti di cui sopra devono essere comunque conclusi entro il termine fissato dall'art. 2 comma 5 (10 giorni dal

preavviso, salvo termine superiore fissato in base ad accordi con le organizzazioni sindacali).

L'ordinanza può essere anche rivolta nei confronti di lavoratori autonomi soggetti a rapporti di collaborazione coordinata e continuata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato.

Tanto premesso, si ritiene di rappresentare a codeste Amministrazioni talune linee di indirizzo ai fini della attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge in oggetto.

1 - In caso di conflitti di lavoro che coinvolgano dipendenti pubblici rientranti nei comparti individuati con D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68 - emanato ai sensi dell'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29.3.1983, n. 93 - (dipendenti ministeriali, di enti pubblici non economici, delle Regioni ed enti pubblici da esse dipendenti, dei Comuni e delle Provincie, delle Comunità montane e loro Consorzi, delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio Sanitario Nazionale, delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, della Scuola, dell''Università), la materia complessivamente interessa il Dipartimento della Funzione Pubblica e, pertanto, si è ritenuto opportuno delegare in via permanente al Ministro preposto al Dipartimento stesso l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge.

Le Amministrazioni interessate, in caso di conflitto nel pubblico impiego, dovranno quindi inoltrare con la massima urgenza al Dipartimento per la Funzione Pubblica una relazione contenente sinteticamente i dati essenziali dell'evento sia sotto il profilo soggettivo (numero dipendenti coinvolti distinti per qualifiche, sindacati rappresentativi a livello nazionale) sia sotto quello oggettivo (data o periodo dell'evento annunciato dalle OO.SS; aree

territoriali e settoriali interessate, ecc.) che possano consentire al Ministro per la Funzione Pubblica di dar luogo al tentativo di conciliazione, di investire eventualmente la Commissione di cui all'art. 12 ed infine di emettere l'ordinanza che garantisca le prestazioni indispensabili, imponendo le misure idonee per assicurare un adeguato funzionamento dei servizi pubblici essenziali ovvero l'ordinanza di differimento dell'azione.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, provvederà alle necessarie intese preventive di coordinamento con tutte le pubbliche amministrazioni per i tempestivi, necessari adempimenti nonchè con le autorità prefettizie per i conflitti nel pubblico impiego in ambito locale.

2 - Nel caso di conflitto di lavoro a carattere nazionale implicante dipendenti di aziende private o di Enti pubblici che intrattengano rapporti di lavoro di diritto privato o lavoratori autonomi, che eroghino i servizi e le prestazioni di cui all'art. 1 della legge, le Amministrazioni interessate a cagione della loro competenza per materia o di settore operativo faranno pervenire con la massima tempestività a questa Presidenza - Segretariato Generale, Ufficio del Coordinamento Amministrativo - una circostanziata relazione sul conflitto determinatosi con tutti i dati indicati in precedenza per il settore del pubblico impiego; la Presidenza del Consiglio - ove non sia stata data delega al Ministro interessato -darà luogo al tentativo di conciliazione e all'invito alle parti in conflitto ad attenersi al rispetto della eventuale proposta formulata dalla Commissione di cui all'art. 12 e successivamente provvederà ad emanare l'ordinanza.

Analogamente,per i conflitti a carattere locale, le Amministrazioni interessate invieranno tempestivamente al Prefetto la relazione circostanziata, siccome indicato per il caso di conflitti a

carattere nazionale.

Le Autorità chiamate in definitiva ad esercitare i poteri di cui all'art. 8 primo comma (Presidente del Consiglio, Ministro all'uopo delegato, Ministro per la Funzione Pubblica, Prefetto) dovranno provvedere agli adempimenti connessi, quali la convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione, la richiesta alla Commissione di garanzia ai fini della formulazione di un'eventuale proposta, la comunicazione dell'ordinanza ai soggetti indicati al comma 4 dell'art. 8, l'attivazione delle forme di pubblicità ivi previste, nonchè gli adempimenti sanzionatori previsti dall'art. 9.

Tutte le ordinanze emesse dal Ministro per la Funzione Pubblica, dai Ministri delegati e dai Prefetti devono essere fatte pervenire a questa Presidenza - Segretariato Generale, Ufficio Coordinamento Amministrativo - affinchè se ne possa dare comunicazione alle Camere ai sensi dell' art. 8 comma 5 della legge.

Il Ministero dell'Interno è pregato di diramare la presente circolare a tutti i Prefetti e ai corrispondenti organi nelle Regioni a statuto speciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RP/rc